

(N. 1443-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 dicembre 1950 (V. Stampato N. 1670-Urgenza)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia**

**col Ministro dell'Interno**

**col Ministro delle Finanze**

**col Ministro dei Trasporti**

**col Ministro dei Lavori Pubblici**

**col Ministro del Commercio con l'Estero**

**col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

**e col Ministro del Tesoro**

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 16 DICEMBRE 1950

Comunicata alla Presidenza il 19 dicembre 1950

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ed il Governo della Repubblica italiana riguardante la sede centrale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura concluso a Washington il 31 ottobre 1950.

ONOREVOLI SENATORI. — La Conferenza della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (F.A.O.) nella sua quinta sessione, tenuta a Washington nel novembre-dicembre 1949, approvava la seguente risoluzione relativa alla determinazione della sua sede permanente e centrale: « La Conferenza accetta, subordinatamente alla stipulazione con le competenti autorità centrali e locali, di accordi soddisfacenti riguardanti la sede, la offerta fatta dal Governo italiano alla Organizzazione, di una località situata nella città di Roma o nei dintorni, perchè vi sia stabilita la sede permanente della Organizzazione e autorizza il Direttore generale a negoziare tali accordi riguardanti la sede ed a sottoporli al Consiglio della F.A.O. per la ratifica ».

In seguito a questa risoluzione il Governo italiano e la F.A.O. nominavano i loro rappresentanti per trattare e stipulare gli accordi in essa previsti, nelle persone dell'ambasciatore Buti, per il Governo italiano, e dell'onorevole Norris E. Dodd, Direttore generale, per la F.A.O. Tali accordi firmati dai detti rappresentanti in Washington, in data 31 ottobre 1950, furono sottoposti al Consiglio della F.A.O. che li ha approvati nella sua sessione speciale, tenuta a Washington, il 3 novembre 1950. Il Consiglio della F.A.O. nel deliberare l'approvazione e la ratifica degli accordi dichiarò di « rendere omaggio al generoso spirito di comprensione di cui ha dato prova il Governo italiano nel corso delle negoziazioni, che hanno condotto alla stipulazione degli accordi e in tutte le altre questioni relative al trasferimento della sede ». Il disegno di legge, portante approvazione ed esecuzione di questi accordi è stato approvato dalla Camera dei deputati nella sua seduta del 15 dicembre. La 3<sup>a</sup> Commissione degli affari esteri del Senato lo ha preso in esame e discusso nella sua seduta del 19 dicembre e la presente relazione riferisce sui risultati di tale esame e sulle proposte della stessa Commissione. La sollecitudine con cui si è condotto l'esame di tale accordo e dall'altro ramo del Parlamento e da questo deriva dal fatto che coi primi del nuovo anno è previsto l'inizio delle operazioni del trasferimento della sede della F.A.O. ed è quindi necessario di provvedere al più presto sul di-

segno di legge che il Governo ha presentato circa l'approvazione e la esecuzione degli accordi stessi.

\* \* \*

La offerta che il Governo italiano ebbe a rivolgere alla F.A.O. di stabilire la sua sede centrale e permanente a Roma si ricollega a un voto manifestato in quest'Aula nella seduta del 22 ottobre 1948 e che raccolse larghi consensi. Due ordini di ragioni sono alla base di questa offerta italiana, dei quali il primo ha carattere generale, e il secondo, indubbiamente ben più rilevante dell'altro, ha carattere particolare. Il primo ordine di motivi si riferisce alla tendenza comune alla grande maggioranza dei Paesi di gradire la presenza nel proprio territorio dell'una o dell'altra delle grandi organizzazioni internazionali, per il prestigio e per l'interesse tecnico, politico ed anche economico che tale presenza comporta. Della efficacia di tali ordini di motivi sono prove evidenti le offerte che da vari Paesi furono rivolte alla F.A.O. di ospitare la sua sede nei rispettivi territori, le quali offerte hanno reso difficile e delicato il compito dei nostri rappresentanti, e in particolare del Sottosegretario di Stato al Ministero di agricoltura onorevole Colombo, capo della delegazione italiana alla Conferenza della F.A.O. del 1949, per ottenere che nel confronto delle offerte stesse, soprattutto per le ragioni di ordine particolare che ora esporremo, la nostra potesse essere preferita.

L'ordine di motivi particolare, che è, come dicevamo, di gran lunga più rilevante dell'altro, è rappresentato dalla continuità di opera e di azione tecnica e giuridica della F.A.O. con una altra organizzazione internazionale sorta nel nostro Paese e precisamente a Roma, che per quarant'anni ha vissuto ed efficacemente ha operato, con le sue ricerche, con le sue pubblicazioni e con le sue iniziative, e cioè, l'Istituto internazionale di agricoltura, che ha cessato di essere col sorgere della F.A.O., la quale ne ha assorbito le finalità, i compiti, le funzioni il patrimonio e le responsabilità.

L'Istituto internazionale di agricoltura sorse in Roma da una conferenza internazionale, tenutasi il 28 maggio 1905 e che sboccò in una

convenzione internazionale firmata con la data del 7 giugno 1905.

L'Istituto internazionale di agricoltura aveva un ufficio di statistica agraria, un ufficio di legislazione agraria, un ufficio di economia agraria, un ufficio di tecnica agraria ed una meravigliosa biblioteca.

L'Ufficio di statistica agraria riceveva dati da tutti i Paesi del mondo, li elaborava e li pubblicava mensilmente in un bollettino, e annualmente li concentrava in un annuario internazionale di statistica agraria, che era diventato famoso, e che era apprezzato in tutto il mondo.

L'ufficio di legislazione agraria raccoglieva le leggi agrarie di tutti i Paesi, le studiava, ne formava oggetto di analisi profonda, e gli studi erano pubblicati in un bollettino di diritto agrario comparato e poi, alla fine dell'anno, tutte queste leggi, che erano le leggi di tutti i Paesi, in materia agraria, erano raccolte in ordine sistematico in un annuario internazionale di legislazione agraria. La collezione di questi annuari di legislazione agraria che cominciò nel 1912 è una miniera preziosa di documenti legislativi in tutte le materie che interessano l'agricoltura, dalle malattie delle piante e degli animali, alla disciplina della proprietà agraria, ai rapporti tra capitale e lavoro in agricoltura, alla cooperazione, al credito e alle assicurazioni agrarie; questa mirabile collezione di trenta grandi volumi, di circa mille pagine ciascuno, ha fornito materiale di studio molto apprezzato dai legislatori agricoli di tutti i Paesi.

L'ufficio di economia agraria seguiva le diverse esperienze in materia economica e sociale di tutti gli Stati, tanto in materia di cooperazione e di credito agrario, quanto in materia di assistenza sociale delle classi lavoratrici, e pubblicava un bollettino di studi economici e sociali, questo pure molto apprezzato tanto dagli studiosi, quanto dagli uomini di Governo dei diversi Paesi. L'ufficio di tecnica agraria seguiva le nuove applicazioni dei diversi Paesi, nella diverse branche dell'agricoltura, controllandone i risultati e dandone notizia in pubblicazioni periodiche e in monografie.

La biblioteca, specializzata in materia agraria, conteneva oltre 100 mila volumi e circa 3 mila periodici.

L'attività dell'Istituto internazionale di agricoltura non si fermava nel campo degli studi e delle ricerche, perchè si portava anche nel campo dell'azione. Esso promosse, infatti, assumendone l'iniziativa, importanti convenzioni internazionali in materia agraria; ricordo la convenzione per la lotta contro le cavallette, quella per la difesa dei vegetali, quella per l'unificazione della denominazione dei vini e quella per l'unificazione della denominazione dei formaggi.

Durante l'ultima guerra, e precisamente nel 1943, quando, prima ancora di finire la guerra si pensava a organizzare la pace e, soprattutto, a creare condizioni stabili di una situazione pacifica si pensò giustamente che una, e molto rilevante di tali condizioni, dovesse essere quella di combattere la nutrizione malsana o insufficiente delle popolazioni, stimolando produzioni qualitativamente e quantitativamente superiori e assicurando una circolazione di prodotti alimentari, sia agricoli che altri, quanto più possibile organica e razionale. Questa fu la prima origine della F.A.O. concepita nella Conferenza internazionale di Hotsprings nel 1943, e nata poi e stabilita nella successiva Conferenza di Quebec nel 1945. Le finalità di questa organizzazione erano, evidentemente, più ampie, e più profonde di quelle sulle quali basava la sua struttura e la sua azione l'Istituto internazionale di agricoltura. L'originalità della F.A.O. consiste appunto, nell'aver messo in evidenza come punto centrale del suo ordinamento il problema della nutrizione delle popolazioni e la ricerca dei mezzi per risolverlo e nell'aver affermato, come punto di partenza della sua azione, la solidarietà degli interessi dell'alimentazione e dell'agricoltura.

Messe le cose a questo punto era del tutto evidente che F.A.O. e Istituto internazionale di agricoltura rappresentassero l'uno un duplicato dell'altro; e continuando a vivere e a funzionare avrebbero fatto in due il medesimo lavoro. Siccome le finalità della F.A.O. erano più estese di quelle dell'Istituto, e siccome la F.A.O. sorgeva con mezzi notevol-

mente più cospicui dell'Istituto si presentava chiaramente la opportunità di procedere a una fusione. E infatti questa soluzione fu contemplata nella stessa Conferenza di Quebec del 1945 in cui fu votata una risoluzione la quale proponeva che, allo scopo di evitare una inutile ripetizione di lavoro da parte di organizzazioni internazionali operanti nella stessa sfera d'azione, fossero fatti dei passi per incorporare il lavoro dell'Istituto internazionale di agricoltura nel quadro più ampio della F.A.O.

Fu convocata allora, e cioè nel luglio 1946 l'Assemblea generale degli Stati aderenti all'Istituto internazionale di agricoltura e il risultato ne fu la sottoscrizione di un protocollo per effetto del quale fu abrogata la Convenzione firmata a Roma il 7 giugno 1905, fu dichiarato sciolto l'Istituto internazionale di agricoltura e fu disposto il passaggio delle funzioni e dei beni dell'Istituto internazionale di agricoltura alla F.A.O. È da ricordarsi che che in quella occasione, e cioè nel corso delle discussioni svoltesi in seno alla detta Assemblea generale, furono formulati voti da varie delegazioni perchè la Sede europea della F.A.O. fosse stabilita a Roma. Si parlava in quel momento di sede europea per la ragione che si riteneva essere generale intendimento che le sedi centrali delle varie Organizzazioni internazionali di questa istituzione dovessero essere stabilite presso la Organizzazione delle Nazioni Unite. Senonchè quell'orientamento si è col tempo mutato ed invece ha prevalso quello di stabilire in Paesi diversi le Sedi delle varie organizzazioni: così la Sede della Organizzazione internazionale del lavoro è stata fissata a Ginevra; quella della Banca internazionale e del Fondo monetario a Marsiglia; quella dell'Unesco (ancora provvisoria) a Parigi. Ed allora si è potuta avanzare con successo da parte del Governo italiano la offerta della città di Roma per la sede della F.A.O. nel nome soprattutto del ricordo sempre vivo dell'Istituto internazionale di agricoltura, i cui lavori, la cui documentazione, le cui pubblicazioni furono con frutto utilizzate dalla F.A.O. Questa offerta, come si è detto, superandosi difficoltà di varia natura ed offerte assai vantaggiose di altri Paesi è stata accolta dalla Conferenza della F.A.O. del 1949 con una sensibilità di cui l'Italia deve ap-

prezzare, in tutto l'alto significato, il suo giusto valore.

Sono trascorsi ormai cinque anni dall'inizio dell'attività della F.A.O. e mentre la struttura di questa grande organizzazione si è saldamente costituita, la sua opera di indagine sulla situazione alimentare, sulle necessità di consumo, e sulle capacità produttive dei diversi Paesi nella complessa attività di scambio dei prodotti alimentari hanno dato risultati soddisfacenti e meritevoli di essere apprezzati e incoraggiati per un ulteriore ancora più efficace sviluppo. Le due relazioni pubblicate in occasione della ultima Conferenza della F.A.O. e cioè il lavoro della F.A.O. nel triennio 1949-1951 e le prospettive e la situazione mondiale dell'alimentazione e dell'agricoltura nel 1950 sono documenti altamente pregevoli che forniscono contributi di rilevante interesse non solamente di accertamento della situazione attuale, ma anche di razionali previsioni sulla situazione e sugli sviluppi futuri in questa sfera di essenziale importanza per la vita delle Nazioni.

Le disposizioni degli accordi da approvarsi con questo disegno di legge riguardano la concessione in uso dell'immobile destinato a sede centrale della F.A.O. e la fornitura dei servizi pubblici inerenti allo stesso immobile, nonchè l'attribuzione di agevolazioni, immunità e privilegi alla F.A.O. ai suoi delegati e funzionari in conformità all'uso e alle convenzioni internazionali esistenti e praticate relativamente alle organizzazioni internazionali e al personale internazionale.

Rispetto al primo argomento e cioè all'uso dell'immobile destinato a sede centrale e ai servizi pubblici relativi, gli accordi fissano i seguenti punti. In primo luogo si provvede alla concessione alla F.A.O. del diritto di uso permanente e di occupazione delle sedi centrali per la F.A.O., a titolo praticamente gratuito (formalmente un dollaro per anno). Tale Sede centrale (come risulta dall'allegato A all'accordo) è situata nel quartiere Aventino in Roma e forma parte di una ampia area che era originariamente destinata ad essere sede del Ministero dell'Africa italiana e che confina a nord-ovest col viale Aventino, a sud-est con la collinetta di Santa Bibbiana, a sud-ovest con la proprietà privata del Collegio dei Missionari

del Sacro Cuore e a nord-est con il viale Terme di Caracalla. Per questa area erano progettati quattro edifici (A, B, C e D), dei quali soltanto l'edificio B e il D sono stati costruiti; l'edificio C è stato soltanto costruito nel nucleo centrale, l'edificio A deve essere costruito ai sensi della legge 19 agosto 1950, n. 173. La Sede centrale si compone di due parti di cui la maggiore comprende i fabbricati A e B, l'autorimessa e lo spazio per il parcheggio, e la seconda comprende un giardino e l'edificio per gli impianti di riscaldamento. Per quanto riguarda i servizi pubblici, gli accordi contemplano l'impegno da parte delle autorità italiane di fornire alla Sede centrale i servizi pubblici necessari di acqua, fognature, gaz, poste, telefono, telegrafo, trasporti locali, scolo delle acque, trasporto immondizie, servizi anti incendi, e simili, a eque condizioni, e a tariffe speciali non più elevate di quelle minime concesse alle amministrazioni statali italiane.

Per quanto riguarda le immunità, privilegi e facilitazioni i problemi considerati e regolati sono diversi. È riconosciuta la personalità giuridica della F.A.O. e la sua capacità a stipulare contratti, ad acquistare beni mobili ed immobili e disporne, a stare in giudizio. È riconosciuta la extraterritorialità della Sede centrale, con la intesa, però, che salvo che non sia diversamente disposto nell'Accordo le leggi della Repubblica italiana hanno vigore nell'interno della Sede centrale e parimenti i tribunali italiani hanno giurisdizione per gli atti compiuti e i negozi trattati nell'interno della Sede centrale. La F.A.O. si impegna a non permettere che la Sede centrale sia usata come asilo da persone che siano ivi rifugiate per sfuggire ad arresto ordinato in esecuzione da leggi italiane, che siano ricercate dal Governo per essere estradate in altro Paese, o che tentino di sottrarsi alla notificazione o alla esecuzione di atti giudiziari. La F.A.O. godrà per le sue comunicazioni ufficiali di un trattamento non meno favorevole di quello accordato a qualsiasi altro Governo od organizzazione, comprese le missioni diplomatiche estere in Italia.

La F.A.O. e i suoi beni godranno di immunità di giurisdizione e saranno esenti da perquisizione, requisizione, confisca od esproprio e saranno esenti da qualsiasi forma di tassa-

zione diretta, mentre per quanto riguarda le imposte indirette la F.A.O. godrà le stesse esenzioni ed agevolazioni di cui usufruiscono le amministrazioni statali italiane. Gli articoli importati o esportati dalla F.A.O. per scopi ufficiali saranno esenti da dazi doganali e da altre imposizioni e restrizioni. Per le automobili tale beneficio è limitato in tutto al numero di dodici. La F.A.O. godrà di speciali facilitazioni di natura valutaria ma essa sarà tenuta a dare la dovuta considerazione a tutte le osservazioni del Governo italiano, accogliendole nella misura in cui sarà possibile, senza nuocere ai propri interessi.

I rappresentanti presso la F.A.O. dei diversi Paesi aderenti e i funzionari della F.A.O. godranno di speciali privilegi e immunità nell'esercizio delle loro funzioni. È però espressamente stabilito nell'accordo, sia per i primi che per i secondi, che i privilegi e le immunità sono conferiti non a vantaggio personale ma allo scopo di garantire la indipendenza delle loro funzioni presso la F.A.O. E quindi la immunità dovrà essere tolta, a giudizio dei Governi, se si tratta di loro rappresentanti, o del Direttore generale, se si tratta di funzionari, qualora la immunità dovesse impedire il corso della giustizia e sempre che tale immunità possa essere tolta senza pregiudizio degli scopi per i quali essa è stata accordata. Qualsiasi controversia circa la interpretazione o l'applicazione dell'Accordo sarà sottoposto al giudizio inappellabile di un Collegio arbitrale. L'accordo entra in vigore in seguito a scambio di note fra il Direttore generale della F.A.O. e il rappresentante debitamente autorizzato dal Governo italiano.

\* \* \*

Il Governo italiano, offrendo alla F.A.O. la sua Sede centrale nella città di Roma e gli organi responsabili della F.A.O. accettando questa offerta sono stati soprattutto guidati dall'alto e generoso motivo ideale di cui più sopra è stato fatto cenno; di assicurare cioè la continuazione nella città di Roma, in un quadro assai più ampio e più attrezzato, quale è quello della F.A.O., dell'opera e dell'azione che l'Isti-

tuto internazionale di agricoltura, ha svolto, con universale apprezzamento, per un quarantennio in questa stessa città di Roma. Gli accordi sono lo strumento concreto per l'attuazione di questa nobile idea.

La 3<sup>a</sup> Commissione, pertanto ha l'onore di proporvi l'approvazione del disegno di legge che vi è sottoposto.

CARRARA, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È approvato l'Accordo fra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e il Governo della Repubblica Italiana riguardante la sede centrale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura concluso a Washington il 31 ottobre 1950.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.